



FNOVI

*FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI*

**Dossier tecnico FNOVI per l'istituzione della
figura del Veterinario Aziendale ai sensi
dell'art. 3 comma 3 del D.L.gs 117/2005**

SOMMARIO

- 1) Basi normative e obiettivi **pag. 3**
- 2) La definizione del veterinario aziendale dal punto di vista giuridico e professionale **pag. 5**
 - a. Definizione del veterinario aziendale dal punto di vista giuridico
 - b. Definizione del veterinario aziendale dal punto di vista professionale
- 3) I suoi rapporti con l'allevatore **pag. 6**
 - a. Definizione di Operatore del Settore Alimentare e delle sue responsabilità
 - b. I rapporti del Veterinario Aziendale con l'OSA
- 4) I compiti di questa figura **pag. 7**
- 5) Ruolo del VA nelle reti di epidemiosorveglianza **pag. 9**
 - a. Il sistema di reti di epidemiosorveglianza
 - b. Compiti del VA nelle reti di epidemiosorveglianza
- 6) Proposta Formativa per il VA ai sensi del D.Lgs. 27-5-2005 n. 117 art. 3 comma 3 **pag. 10**
 - a. A chi è rivolto
 - b. Materiali e metodi
 - c. Obiettivi formativi
 - d. Programma
- 7) I costi e i meccanismi di finanziamento **pag. 11**
 - a. Attuazione del D. L.vo 117/2005
 - b. Le misure di Condizionalità
- 8) La bibliografia **pag. 13**

1) Basi normative e obiettivi

- **D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320** - Regolamento di polizia veterinaria

- **Decisione n. 2119/98/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che *istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità* con l'obiettivo di istituire una rete a livello comunitario, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle malattie trasmissibili. Tale rete sarà utilizzata per la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle stesse malattie.

- **Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196** - *Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina*, prevede l'istituzione di un sistema di reti di epidemiosorveglianza con i seguenti obiettivi:

- attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende e ai territori;
- mantenere le qualifiche attribuite mediante ispezioni ed accertamenti periodici;
- raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie;
- garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e da qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria.

Articolo 1, punto 2, lettera s): "veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13".

- **Regolamento (CE) n. 852/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 *sull'igiene dei prodotti alimentari*, che prevede per gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale la tenuta di registrazioni, in particolare, riguardanti:

- la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali,
- i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali con le relative date e i periodi di sospensione;
- l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
- i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
- tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

- **Regolamento (CE) N. 853/2004** del Parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che *stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine*

animale

- prevede l'obbligo di trasmissione, alle strutture di macellazione, delle informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati.

- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano:*

- art. 1 che stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonché in quella della loro introduzione da Paesi terzi;
- art. 3 comma 1 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117 che istituisce un sistema di reti di sorveglianza al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali assicurando almeno che i prodotti di origine animale siano ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore;
- art.3 comma 3 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117, che recita: Ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere.
- art.3 comma 4 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117 che recita: *Le regioni e le province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attività di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali.*
- art.3 comma 4 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117 che recita: *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.*

- Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 - *Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici*

con lo scopo di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.

2) La definizione del veterinario aziendale dal punto di vista giuridico e professionale

• Definizione del veterinario aziendale dal punto di vista giuridico

Il Veterinario Aziendale è una figura che concorre, unitamente al veterinario del SSN, ad assicurare il completamento del Sistema di reti di EpidemioSorveglianza,

A questo fine il Veterinario Aziendale:

- _ è riconosciuto dall'autorità competente;
- _ è incaricato ufficialmente della gestione dell'autocontrollo sulla produzione primaria delle aziende che segue;
- _ è iscritto alla banca dati nazionale (BDN) alla quale accederà tramite una procedura di autenticazione (Carta nazionale dei Servizi oppure carta d'identità elettronica);
- _ è figura coinvolta nella classificazione e valutazione del rischio;
- _ è un libero professionista con incarico formale ed esclusivo liberamente scelto dall'allevatore senza mediazioni;
- _ non può essere dipendente dal SSN. I convenzionati SSN, con Istituti Zooprofilattici o con altre Istituzioni Pubbliche o Associazioni possono esercitare i compiti del veterinario aziendale purché in nessun modo possa essere configurabile una condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi (controllore-controllato).
- _ non può essere dipendente, e neppure operare per conto di Enti che forniscano servizi all'azienda zootecnica stessa, ditte fornitrici di materie prime, materiali o strumenti;
- _ può esercitare la Libera Professione, oppure essere dipendente di un allevatore o di una filiera, purché la propria attività sia rivolta agli animali di proprietà dei medesimi

• Definizione del veterinario aziendale dal punto di vista professionale

Professionalmente il Veterinario Aziendale deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

- _ avere un'anzianità di attività di almeno 3 anni nel settore degli animali da reddito, direttamente o seguendo un "tutor"¹;
- _ aver partecipato in modo proficuo ad un "Corso di formazione per Veterinari aziendali";
- _ svolgere e aver svolto negli ultimi 3 anni almeno il 50% della propria attività professionale nel settore degli animali da reddito;

¹ Il "tutor" è un veterinario libero professionista che, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, abbia svolto almeno il 50% della propria attività negli ultimi 10 anni nel settore degli animali da reddito.

– presentare al proprio Ordine di appartenenza il curriculum formativo e professionale riportante l'attività svolta e i corsi di aggiornamento, sia nazionali che internazionali, sia ECM che non, frequentati nei 3 anni antecedenti all'iscrizione negli elenchi dei Veterinari Aziendali;

– essere in regola con la Rivalidazione, ossia presentare ogni 5 anni al proprio Ordine, la documentazione attestante l'attività professionale e gli aggiornamenti professionali svolti nel quinquennio.

3) I suoi rapporti con l'allevatore

- **Definizione di Operatore del Settore Alimentare e delle sue responsabilità**

Il ruolo dell'allevatore è cambiato: da produttore di animali è diventato un produttore di cibo, un *Food business operator (OSA Operatore del Settore Alimentare)*² che obbedisce ai dettami del pacchetto igiene, in allevamenti che applicano misure di prevenzione e biosicurezza nei quali deve essere regolarmente presente un veterinario libero professionista di fiducia. Lo richiede la stessa *Animal Health Strategy 2007-2013*³, una *road map* comunitaria che apre la strada ad un approccio sinergico alla prevenzione in azienda zootecnica: l'allevatore, il veterinario aziendale e il veterinario ufficiale, tre attori per un *Farm Visitation*

In quest'ottica, l'Operatore del Settore Alimentare è qualsiasi operatore del settore alimentare, ivi compresi gli allevatori, i produttori di mangimi, i trasformatori ed i distributori di alimenti.

Fatte salve le attività di controllo ufficiale svolte dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, sugli alimenti di origine animale e sugli animali, in qualsiasi fase della catena alimentare, la responsabilità per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare.

È considerato obbligo primario dell'operatore garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e del patrimonio zootecnico; a tal fine gli operatori provvederanno all'applicazione dei principi del sistema dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ed all'utilizzo di manuali di corretta prassi igienica e di buone pratiche.

Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni in particolare riguardanti:

– la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;

² FVE Policy Paper: Herd Health Plan:
http://www.fve.org/uploads/publications/docs/fve_08_043_paper_herd_health_plan_final.pdf

³ Una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): "Prevenire è meglio che curare"-
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/docs/animal_health_strategy_it.pdf

- _ i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- _ l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origina animale;
- _ i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
- _ tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;
- _ veterinario aziendale: Medico Veterinario, libero professionista, consulente di dell'operatore alimentare.

- **I rapporti del Veterinario Aziendale con l'OSA**

Fatte salve le caratteristiche giuridiche del Veterinario Aziendale e le responsabilità dell'OSA, ogni allevatore segnala alla ASL competente il nominativo del suo veterinario aziendale.

Il rapporto tra OSA e Veterinario Aziendale deve essere regolato da un contratto di consulenza formale ed esclusivo che specifichi i compiti e le responsabilità sia del VA che dell'OSA, il compenso concordato, le modalità e i tempi dell'accordo dal sottoporre all'attenzione dell'Ordine professionale in cui ha sede l'azienda per validazione.

Tale contratto dovrà evidenziare il consenso informato al rispetto degli obblighi di legge per l'OSA e dei compiti attribuiti al VA.

Per quanto riguarda l'implementazione dei dati nelle reti di epidemiosorveglianza si veda il punto 5)

4) I compiti di questa figura

L'Herd Health Plan (Piano sanitario di allevamento) è un sistema gestionale che ricomprende le buone prassi di allevamento, linee guida di impiego del farmaco e dei mangimi, piani di prevenzione sanitaria e soprattutto un Health Visitation Scheme che preveda una pianificazione consolidata e sistemica della presenza del veterinario aziendale nell'allevamento zootecnico. Il VA è esperto che contribuisce a migliorare la salute e il benessere animale e avvalora le informazioni che arrivano al macello.

Il veterinario aziendale è infatti un consulente che sostiene l'allevatore anche negli adempimenti documentali richiesti dal Regolamento 852/2004 che rientrano nella Food Chain Information (ICA) prevista dal Regolamento 853/2004.

In quanto presente in allevamento deve essere incaricato della gestione dell'autocontrollo sulla produzione primaria ed incidere sulla classificazione e valutazione del rischio.

Il Veterinario aziendale dunque:

– prevede ad assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali e siano ottenuti solo da animali che soddisfino i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore. (Il D. Lvo 117/2005 Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano);

– garantisce un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti. (Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici);

– garantisce il rispetto delle norme sul benessere animale;

– garantisce il rispetto della normativa sul farmaco finalizzato sia alla gestione degli LMR che al controllo dello sviluppo dell'antibiotico resistenza;

– gestisce un sistema di autocontrollo sulla produzione primaria, con riguardo, ove possibile, alle attività consenziali previste negli obiettivi di condizionalità dei piani regionali di sviluppo rurale;

– assicura il buon governo e la gestione dei sistemi veterinari per la prevenzione e il controllo delle malattie animali, delle zoonosi e la sicurezza alimentare;

– assicurare in via prioritaria l'identificazione precoce, la diagnosi e la risposta tempestiva alla presenza di malattie animali, comprese le zoonosi;

– eroga prestazioni relative all'autocontrollo sulla produzione primaria con riferimento alla gestione del farmaco con le relative registrazioni, la registrazione di tutte le informazioni connesse alla sicurezza alimentare (Reg. 178/2002 CE), alla biosicurezza, al benessere animale, alle corrette prassi igieniche;

– interagisce con la BDN;

– predisposizione dei provvedimenti necessari ad assicurare all'operatore del settore alimentare un elevato stato igienico - sanitario degli animali ed il benessere animale;

– formulazione di piani volontari aziendali per il controllo delle malattie ad alto impatto zoo-economico e per la riduzione dell'uso indiscriminato dei farmaci;

– supporto all'operatore commerciale della tenuta delle registrazioni obbligatorie;

– supporto all'operatore nella scelta delle misure necessarie a garantire la salubrità dell'alimentazione degli animali e degli alimenti prodotti;

– concorso all'uso corretto dei farmaci veterinari e responsabilità dell'armadietto farmaceutico;

– supporto all'operatore nella gestione dell'identificazione degli animali, alla registrazione ed alla tracciabilità;

5) Ruolo del VA nelle reti di epidemiosorveglianza

Il VA concorre al completamento del sistema della rete di epidemiosorveglianza secondo le modalità stabilite dal Ministero della Salute.

Il sistema di reti di epidemiosorveglianza è essenziale per il buon governo e la gestione dei sistemi veterinari, per la prevenzione e il controllo delle malattie animali, delle zoonosi e per la sicurezza alimentare.

Deve assicurare in via prioritaria l'identificazione precoce, la diagnosi e la risposta tempestiva alla presenza di malattie animali, comprese le zoonosi.

Deve essere organizzato su base nazionale, ma deve essere capace di articolarsi anche su base regionale e internazionale.

Ai sensi della normativa vigente fanno parte del sistema:

- gli allevamenti;
- il proprietario dell'azienda, la persona fisica o giuridica responsabile;
- il veterinario ufficiale e il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
- il veterinario aziendale;
- gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e qualsiasi altro laboratorio riconosciuto per la diagnosi veterinaria o per le analisi sui prodotti di origine animale (CRN o LRN);
- la banca dati dell'anagrafe zootecnica;
- il Ministero della Salute e le Regioni e P.A. in quanto autorità competenti.

Compiti del VA nelle reti di epidemiosorveglianza

Ai fini della sorveglianza epidemiologica sono compiti del veterinario aziendale:

- monitorare e fornire informazioni relative alla situazione epidemiologica degli allevamenti in cui esercita al servizio sanitario pubblico attraverso un sistema informatico da implementare on line.
- partecipare alla rete di sorveglianza acquisendo le informazioni fornite dal servizio pubblico ed armonizzando le pratiche con i colleghi liberi professionisti e la stessa ASL del territorio.

6) Proposta Formativa per il VA ai sensi del D.Lgs. 27-5-2005 n. 117 art. 3 comma 3

A chi è rivolto

Il progetto formativo è rivolto ai veterinari Libero professionisti al fine dell'ottenimento della qualifica di Veterinario aziendale ai sensi del D.Lgs. 27-5-2005 n. 117 art. 3 comma 3.

Durata del corso - Il corso è strutturato su 4 moduli da 4 ore ciascuno, per un totale di 16 ore complessive.

Materiali e metodi

- Relazioni frontali
- esercitazioni in aula a gruppi
- visita alle aziende e esercitazioni sul campo (se possibile)
- corsi FAD di aggiornamento e/o specialistica

Obiettivi formativi

La normativa europea coinvolge il veterinario aziendale in azioni di interfaccia tra OSA e Enti pubblici.

Tale coinvolgimento fa di lui la figura garante della qualifica sanitaria dell'azienda nei confronti della Sanità pubblica pur nel mantenimento delle potenzialità produttive.

Il progetto formativo ha per obiettivo di mettere il veterinario aziendale nelle condizioni di acquisire conoscenze in merito a l'epidemiologia intesa quale gestione di prevenzione della sanità e del benessere animale, di biosicurezza, del farmaco e della tutela ambientale. La formazione deve fornire una chiara visione di ruoli e competenze del veterinario aziendale, dell'Osa e del sistema pubblico dei controlli.

Gli argomenti trattati devono mettere il veterinario aziendale nelle condizioni di poter valutare il contesto in cui opera con valutazioni oggettive anche in merito allo stato dell'arte di leggi e strumenti quali la realizzazione delle reti di epidemiologia e la conoscenza delle politiche agricole.

E' necessario che la sua formazione lo porti ad acquisire la conoscenza della portata giuridica di tale ruolo al fine di esercitare nella consapevolezza di limiti e potenzialità.

E' necessario altresì che la sua formazione tenga conto delle specificità produttive nazionali contemplando anche la formazione specifica

Programma

1° Modulo: La produzione primaria ed il "pacchetto igiene" (totale 4 ore)

- Reg. CE 178, Reg. CE 852, Reg. CE 853, Reg. 882, Reg. CE 183
- Anagrafe zootecnica

- Benessere animale in azienda e durante il trasporto
- Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità

2° Modulo: Le reti di epidemiosorveglianza: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati (totale 4 ore)

- Dati ed informazioni
- Sistemi informativi
- Indagini epidemiologiche
- Sorveglianza sulle malattie infettive

3° Modulo: La gestione dell'azienda di produzione primaria (totale 4 ore)

- Biosicurezza e gestione ambientale
- Manuali di corretta prassi igienica
- Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull'HACCP
- Elementi di epidemiologia e di analisi del rischio
- Condizionalità e Programmi di Sviluppo Rurale

4° Modulo: Ruolo, competenze, tutela e responsabilità del "veterinario aziendale" (totale 4 ore)

- La certificazione veterinaria
- Il contratto OSA/"veterinario aziendale"
- Il sistema dei controlli dell'Autorità Competente ed il "veterinario aziendale": ispezioni, audit
- Compiti del "veterinario aziendale" alla luce della vigente normativa

7) I costi e i meccanismi di finanziamento

Attuazione del D. L.vo 117/2005

In attuazione dell'art. 10 comma 5 del DL.vo 117/2005 **Dall'attuazione della norma di istituzione, riconoscimento e definizione della figura del Veterinario Aziendale non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.**

Le misure di Condizionalità

Il veterinario aziendale è il consulente dell'allevatore, responsabile della gestione sanitaria dell'allevamento, delegato dall'allevatore all'assolvimento dei compiti di gestione e di registrazione che la norma gli mette in capo. Queste prestazioni professionali eseguite o delegate dall'allevatore hanno costi relativi che sono evidentemente a carico del soggetto che le richiede o, quando possibile, alle misure di condizionalità.

8) La bibliografia

- Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità
- D. Lvo 196/99 - Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
- Regolamento 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- D.Lgs. 27-5-2005 n. 117 - Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
- Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 - Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
- Una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): "Prevenire è meglio che curare"

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/docs/animal_health_strategy_it.pdf

- FVE Policy Paper: Herd Health Plan:

http://www.fve.org/uploads/publications/docs/fve_08_043_paper_herd_health_plan_final.pdf